

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1571-B

Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la
promozione dell'economia
circolare (“legge SalvaMare”)

aprile 2022
n. 215/3



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

Il presente dossier tiene conto del dossier n. 176/3 del 4 aprile 2022, predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati sull'A.C. 1939-C.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull’A.S. n. 1571-B**

Disposizioni per il recupero
dei rifiuti in mare e nelle
acque interne e per la
promozione dell’economia
circolare (“legge SalvaMare”)

aprile 2022
n. 215/3

a cura di: L. Iannetti
hanno collaborato: S. Bonanni e L. Lo Prato

Classificazione Teseo: Mare. Ambiente. Rifiuti e materiale
di scarto. Recupero e riciclaggio. Produzione e
trasformazione industriale

INDICE

PREMESSA	7
IL TESTO ALL'ESAME E LE MODIFICHE OPERATE DALLA CAMERA	15
Articolo 1 (<i>Finalità e definizioni</i>).....	19
Articolo 2 (<i>Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati</i>)	21
Articolo 3 (<i>Campagne di pulizia</i>).....	27
Articolo 4 (<i>Promozione dell'economia circolare</i>)	29
Articolo 5 (<i>Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate</i>) ...	31
Articolo 6 (<i>Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi</i>)	35
Articolo 7 (<i>Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino</i>)	37
Articolo 8 (<i>Campagne di sensibilizzazione</i>).....	39
Articolo 9 (<i>Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente</i>).....	41
Articolo 10 (<i>Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</i>)	43
Articolo 11 (<i>Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale</i>)	44
Articolo 12 (<i>Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione</i>).....	45
Articolo 13 (<i>Termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>).....	48
Articolo 14 (<i>Tavolo interministeriale di consultazione permanente</i>)	49
Articolo 15 (<i>Relazione alle Camere</i>).....	50
Articolo 16 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	51

PREMESSA

La dimensione del problema dei rifiuti in mare e lungo le coste

La presenza di rifiuti in ambiente marino ha assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le **materie plastiche** sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'**85% dei rifiuti marini** trovati lungo le coste (*beach litter*), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (*marine litter*). Si stima che vengano **prodotte annualmente**, a livello mondiale, **300 milioni di tonnellate di materie plastiche**, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile indica, nell'**Obiettivo 14**, quello di "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le **risorse marine** per uno **sviluppo sostenibile**".

Le Nazioni Unite evidenziano come, a livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere sia di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale. Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate (ma i numeri reali potrebbero aggirarsi rientrare nell'ordine di milioni). Gli oceani assorbono inoltre circa il 30% dell'anidride carbonica prodotta dagli umani, mitigando così l'impatto del riscaldamento globale sulla Terra. Inoltre, gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono dagli oceani come risorsa primaria di proteine. Tuttavia, il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l'inquinamento, l'esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste.

Al riguardo, i traguardi dell'Agenda comprendono:

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli

14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per

quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo

14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la salute dell'oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

14.b Fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini

14.c Potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che fornisce il quadro legale per la conservazione e per l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, come riferito nel paragrafo 158 de "Il futuro che vogliamo".

Principali iniziative adottate a livello nazionale

Alcune iniziative finalizzate alla riduzione delle plastiche e del *marine litter* sono state adottate a livello nazionale.

Si ricorda, in particolare, la normativa sul divieto di utilizzo di *shopper* non biodegradabili e compostabili (introdotta da diversi anni e resa operativa, in conformità alla disciplina europea recata dalla direttiva 2015/720/UE, dall'art. 9-*bis* del D.L. 91/2017).

Inoltre, i commi 543-548 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) anticipano, almeno in parte, i contenuti della direttiva sulla plastica monouso (v. *infra*).

Tali commi dettano infatti disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici) per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

Si ricorda l'art. 27 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), che ha previsto l'individuazione (da parte del Ministro dell'ambiente) di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma.

In attuazione di tale norma, nel luglio 2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la pulizia dei fondali marini per il porto di Porto Cesareo. Altri accordi sono in corso di sottoscrizione. Tra le attività previste da tali accordi (secondo quanto riportato in una [nota del Ministero della transizione ecologica](#)) vi sono: la fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti rimossi dal fondo marino ai pescatori e agli enti gestori delle aree marine protette; l'identificazione di siti idonei per la consegna dei rifiuti e posizionamento di

bidoni e/o contenitori chiaramente identificati per la raccolta separata dei rifiuti; la sensibilizzazione e l'istruzione orientate ai visitatori delle aree marine protette e alle associazioni di pesca e subacquea sulla corretta gestione dei rifiuti generati da tali attività; la formazione sulla raccolta differenziata; la promozione di comportamenti virtuosi orientati alla prevenzione e/o alla riduzione dei rifiuti marini.

Si ricorda inoltre la disposizione contenuta nell'art. 40 del citato collegato - L. 221/2015, che è finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, che costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini.

Nel dettaglio, le misure in questione (descritte in maniera approfondita alle pagg. 186 e ss. del [Summary Report del Programma di Misure per la Strategia Marina](#)) prevedono:

- progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (misura 10);

Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al d.lgs. 182/2003, nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso. È prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

- studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori (misura 11);

Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di "*fishing for litter*", si intendono le azioni e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti. Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto MareLitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di *marine litter retention*, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.

- implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del *marine litter* (misura 12).

Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di: prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e la formazione di rifiuti marini, e di contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e il recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e *stakeholders*.

Si segnala, inoltre, che nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) si rinvencono disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente marino. In particolare, i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella

misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-*quater* del Codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Il D.L. 111/2019 (c.d. decreto clima) ha poi recato misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. L'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali la vendita di detersivi o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. L'articolo 4-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del Ministero - ora della transizione ecologica -, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), art. 1, commi 85 e seguenti, reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). I commi 86 e 87 illustrano alcune finalità del fondo. In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con gli obiettivi ivi specificati. Tra questi figurano il sostegno all'economia circolare e le finalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica con materiali alternativi. A sostegno delle operazioni di cui al comma 86, il successivo comma 87 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze. Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare.

Inoltre, la medesima legge n. 160/2019, ai commi da 634 a 658 dell'articolo 1, prevede l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. L'entrata in vigore dell'imposta è stata differita più volte; da ultimo è intervenuto il comma 12 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che ha posticipato il termine al 1° gennaio 2023.

Le norme adottate dall'UE e il loro recepimento nell'ordinamento nazionale

Al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il *marine litter*, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare", l'UE ha emanato la **direttiva 2019/904/UE** sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di **plastica** sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019.

Tale direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare:

- l'adozione di **misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso** e, in particolare, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile;
- specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi;
- regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti;
- obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

Tale direttiva è stata ora **recepita nell'ordinamento nazionale con il [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196](#)**.

La nuova **direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi** (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019, ha introdotto rilevanti novità.

In particolare, l'art. 2 della direttiva prevede l'**inclusione, tra i rifiuti delle navi** assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche **dei "rifiuti accidentalmente pescati"**, che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca" (art. 2, punto 4)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda:

- tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro;
- tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente.

Tale direttiva è stata **ora recepita nell'ordinamento nazionale con il [D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197](#)**.

In relazione alle disposizioni della direttiva, si ricorda che sono escluse dalla sua applicazione le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

L'articolo 3 della direttiva dispone però che "gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva".

Nel considerando (31) viene sottolineato che «in taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli attrezzi da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, compresi i cosiddetti "sistemi per la pesca dei rifiuti". Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare i sistemi di recupero dei costi istituiti a norma della presente direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei rifiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recupero dei costi, che si basano sull'applicazione di una tariffa indiretta del 100% per i rifiuti di cui all'allegato V della Marpol, esclusi i residui del carico, non creino un disincentivo alla partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati».

Tale obiettivo viene perseguito, nell'articolato, con la previsione di un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati. L'art. 8, paragrafo 2, della direttiva prevede infatti che, per tali rifiuti, "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti" eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata. La stessa disposizione prevede altresì che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili".

Relativamente alle esigenze di informazione, il paragrafo 7 dell'art. 8 dispone gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale.

Si fa notare che la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata sottolineata, prima ancora dell'emanazione delle citate direttive, nel **35° considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE**, ove si legge che "la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all'obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell'ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico".

IL TESTO ALL'ESAME E LE MODIFICHE OPERATE DALLA CAMERA

L'Atto Senato [n. 1571-B](#) reca "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare)". Esso, a seguito della successione delle letture parlamentari (A.C.1939, approvato 24 ottobre 2019; A.S. 1571, approvato con modificazioni 9 novembre 2021; [A.C.1939-B](#) approvato da ultimo con modificazioni il 6 aprile 2022 e [A.C. 1939-C](#)), giunge di nuovo **all'esame del Senato**, con talune **modifiche apportate dalla Camera**.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il disegno di legge ha subito limitate modifiche volte a:

- **aggiornare, agli articoli 1 e 2 del testo, i richiami al D.Lgs. 182/2003** (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) facendo rinvio alle disposizioni nel frattempo **introdotte dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197** (recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE", il quale ha abrogato il citato D.Lgs. 182/2003);
- **sopprimere l'articolo 12**, introdotto durante il precedente esame al Senato, che recava disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre volte in particolare a prescrivere obblighi di **etichettatura** per i prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre al lavaggio.

In proposito, alla luce di quanto evidenziato nel parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera, si era ravvisato "il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2015/1535".

Il [regolamento \(UE\) n. 1007/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, mira a rivedere i sistemi dell'UE per la descrizione standardizzata delle fibre e l'etichettatura dei prodotti tessili al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità nazionali e facilitare l'adozione più rapida di nuove denominazioni di fibre tessili da utilizzare contemporaneamente in tutta l'Unione.

La [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) invece stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle norme e dei regolamenti tecnici e delle norme sui servizi della società dell'informazione.

In particolare, la XIV Commissione ha osservato preliminarmente, con riferimento al citato articolo 12, che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui **all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011**, non vieta espressamente agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento.

L'articolo 14 del citato [regolamento \(UE\) n. 1007/2011](#) disciplina le etichette e contrassegni dei prodotti tessili, stabilendo che questi devono indicarne la composizione fibrosa ogni volta che sono immessi sul mercato. Le etichette e i contrassegni devono essere "durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili" e possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento.

La XIV Commissione ha aggiunto che la [direttiva \(UE\) 2015/1535](#)¹ prevede una **specifico procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche** – a cui l'etichettatura in oggetto, osserva la stessa Commissione, pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono **comunicare alla Commissione europea** i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva).

Più in dettaglio, il citato articolo 5 incarica gli Stati membri di comunicare "immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 5, par. 1, c. 1 e 2). A sua volta, la Commissione "comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi" (articolo 5, par. 1, c. 5).

Il par. 2 dell'articolo 5 prevede la possibilità che Commissione e Stati membri inviino osservazioni di cui si dovrà - per quanto possibile - tenere conto nella

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

stesura definitiva della regola. E' specificato (articolo 1, par. 1, c. 6) che "le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura".

Analoga comunicazione dovrà avvenire, "senza indugio", dopo l'adozione del testo definitivo (articolo 5, par. 3).

La *ratio* del sistema è illustrata dal par. 4 delle premesse, laddove si argomenta che "gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione. Termini diversi di rinvio sono previsti qualora la Commissione o un altro Stato membro emettano, un "parere circostanziato" secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi o di stabilimento nell'ambito del mercato interno. In tal caso lo Stato membro interessato riferirà sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione (articolo 6, par. 2, c. 3). Ulteriore ipotesi di rinvio è prevista nel caso in cui la Commissione europea comunichi che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 6, par. 4).

La XIV Commissione della Camera ha quindi ricordato, inoltre, che nel considerando n. 26 del citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, si afferma che, al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o **standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili**, ivi incluse le relative prestazioni ambientali, e si invita a tal fine la Commissione europea a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione.

Nel parere espresso dalla citata Commissione XIV della Camera è stata quindi formulata, tra l'altro, la seguente osservazione:

"valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le ragioni indicate in premessa, l'articolo 12 in materia di etichettatura dei prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre, in coerenza con quanto previsto dalla

direttiva (UE) 2015/1535, raccomandando al contempo al Governo di effettuare la comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima, nonché di adoperarsi affinché l'obbligo di introdurre nelle etichette dei prodotti tessili informazioni standardizzate sulle prestazioni ambientali degli stessi sia previsto nella normativa comunitaria in modo armonizzato per tutti i Paesi dell'Unione europea;".

La norma, come detto, è stata tuttavia **soppressa nel corso dell'esame alla Camera.**

Articolo 1 **(Finalità e definizioni)**

L'articolo 1, **modificato dalla Camera** al fine di **aggiornarne i riferimenti normativi**, enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

L'articolo in esame richiama l'applicabilità delle definizioni previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura").

Sono inoltre richiamate (dal comma 2, alinea, dell'articolo in esame) le definizioni recate dalla disciplina di recepimento della normativa dell'UE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Nel corso dell'esame alla Camera, tale richiamo, che nel testo approvato dal Senato faceva **riferimento al D.Lgs. 182/2003** (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), è stato **aggiornato con un rinvio alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197** (recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE", il quale ha abrogato il citato D.Lgs. 182/2003).

Gli articoli 1, comma 2, e 2, commi 3 e 5 del testo recavano, nell'atto Camera, richiami normativi al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182: il citato decreto legislativo, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato, è stato tuttavia abrogato, a far data dal 15 dicembre 2021, dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021.

Per le parti non modificate dalla Camera, si ricorda che, oltre alle definizioni richiamate, l'articolo in esame introduce una serie di **nuove definizioni**.

In particolare sono introdotte:

- dalla lettera *a*) dell'articolo in esame, la definizione di "rifiuti accidentalmente pescati" (d'ora in avanti, per comodità, indicati anche con l'acronimo RAP) che fa riferimento ai "rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo".

Si tratta di una definizione che riproduce ed amplia quella introdotta dalla nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, n. [2019/883/UE](#), che ha abrogato la precedente direttiva in materia (n. 2000/59/CE).

Si ricorda che il punto 4) dell'art. 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca". La definizione in esame appare quindi **più ampia** in quanto include anche i rifiuti "raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo".

Il punto 3) del medesimo art. 2 della direttiva citata dispone che i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi nella definizione di "rifiuti delle navi", i quali (come precisato dallo stesso art. 2) sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva europea quadro in materia (n. 2008/98/CE).

- dalla lettera *b*) dell'articolo in esame, la definizione di "rifiuti volontariamente raccolti" (d'ora in avanti, per comodità, indicati anche con l'acronimo RVR), da intendersi come i "rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune". Tale definizione era stata integrata, già durante l'esame al Senato (A.S. 1571) al fine di precisare che tali rifiuti devono essere raccolti attraverso sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici.

Articolo 2 ***(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)***

L'articolo 2, **modificato dalla Camera** al fine di **aggiornarne i riferimenti normativi**, disciplina le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP).

Il **comma 1** dell'articolo in esame equipara i RAP ai rifiuti delle navi. Tale equiparazione avviene ai sensi dell'art. 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883.

Viene altresì precisato che i RAP sono conferiti separatamente ai fini del successivo comma 5 del medesimo articolo 2.

La direttiva (UE) 2019/883 ha lo scopo di tutelare l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dalle navi, al tempo stesso assicurando il flusso del traffico marittimo. Intende allineare la legislazione dell'UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("convenzione MARPOL"), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino.

Si stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione, in tutti i porti, impianti di raccolta adeguati alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, "senza causare loro ingiustificati ritardi" (articolo 4). Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e gestione dei rifiuti; le relative informazioni devono essere chiaramente comunicate agli operatori navali e rese pubbliche e facilmente accessibili (articolo 5). Il comandante di una nave che fa scalo in un porto dell'Unione, prima di lasciare tale porto, consegna tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto di raccolta (articolo 7). La relativa tariffa è dovuta indipendentemente dall'avvenuto conferimento dei rifiuti (articolo 8).

Ai sensi dell'articolo 2, par. 1, nn. 3 e 4 della direttiva, i rifiuti accidentalmente pescati (intesi come "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca") sono inclusi tra i "rifiuti delle navi".

È posto l'obbligo, per gli Stati membri, di effettuare ispezioni su almeno il 15 per cento delle navi che fanno scalo nei porti ogni anno, selezionate sulla base di una valutazione del rischio dell'Unione (articoli 10 e 11). A tutto il personale è assicurata la formazione necessaria per acquisire le conoscenze essenziali in materia di trattamento dei rifiuti (articolo 15).

Quanto alla definizione di «rifiuti delle navi», questi secondo la direttiva sono “tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, nonché i rifiuti accidentalmente pescati”.

Tale definizione viene recepita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 197/2021, secondo cui i «rifiuti delle navi» sono “tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli

allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati”.

Il **comma 2** prevede che per le attività previste dal presente articolo non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del Codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Si veda al riguardo anche il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone, per il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 197/2021 (tale riferimento è stato introdotto **dalla Camera**, in luogo del rinvio all'abrogato D.Lgs. 182/2003).

Il comma in esame disciplina altresì il caso di ormeggio di un'imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale.

Il **comma 4** prevede che il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale².

In base al **comma 5**, il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente (ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 197/2021, v. *infra*) e si configura come deposito temporaneo (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bb*), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste, nonché alle

² Si ricorda che le disposizioni recate dai commi 3 e 4 finalizzate a disciplinare il caso di ormeggi al di fuori dei porti o in piccoli porti non commerciali e poco trafficati, appaiono in linea con le considerazioni svolte nel 29° considerando della direttiva 2019/883 e con il disposto dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva medesima. Nel citato 29° considerando viene evidenziato che "per i piccoli porti non commerciali può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell'anno. I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE. Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio". L'art. 5, paragrafo 5, della direttiva dispone, tra l'altro, che "i piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati" dalle norme che prevedono la predisposizione, in ogni porto, di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi, a condizione che "i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi".

condizioni dell'articolo 185-*bis* del Codice dell'ambiente, in materia di deposito temporaneo prima della raccolta.

Si fa notare che il richiamo all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 197/2021, è stato introdotto **dalla Camera**, in luogo del rinvio all'abrogato D.Lgs. 182/2003.

Il «deposito temporaneo prima della raccolta» - su cui è intervenuto da ultimo l'art. 1, comma 9, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - è definito quale il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-*bis* del Codice dell'ambiente.

In base a tale disposizione, in vigore dal 26 settembre 2020, il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Si ricorda che il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Il comma 5 in esame dispone altresì che il conferimento gratuito in questione avviene previa pesatura dei RAP all'atto del conferimento.

Si ricorda che l'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 197/2021, dispone che “la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di

finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”.

Il **comma 6** integra la definizione di rifiuti urbani recata dall'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), del Codice ambiente, aggiungendovi un nuovo punto *6-bis* in base al quale ricadono in tale definizione anche i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si ricorda che la norma vigente ricomprende tra i rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies*;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Il **comma 7** dispone che i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti. La finalità di tale disposizione è quella di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo.

Il **comma 8** demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

- la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci;
- l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;
- la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Il comma in esame dispone altresì che l'ARERA svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di cui al comma 7.

La norma in esame chiarisce che tale attribuzione deriva dai compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dal comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

In particolare, le lettere f)-h) del citato comma 527 attribuiscono all'ARERA i seguenti compiti:

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Il **comma 9** demanda ad un apposito decreto ministeriale - emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica - l'individuazione di misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

La norma prevede altresì l'emanazione del suddetto decreto ministeriale entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si specifica che le misure premiali non debbano pregiudicare la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Articolo 3 ***(Campagne di pulizia)***

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti.

Il **comma 1**, in particolare, dispone che i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia.

Tali campagne di pulizia possono essere organizzate:

- su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'art. 1);
- su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, adottato dal Ministro della transizione ecologica (MITE), di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia. Si precisa che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato:

- entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

In base al **comma 2**, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione, la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il **comma 3** individua i soggetti promotori delle campagne di pulizia.

Si tratta dei seguenti soggetti:

- gli enti gestori delle aree protette;
- le associazioni ambientaliste;
- le associazioni dei pescatori;
- le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi;
- le associazioni di pescatori sportive e ricreative;
- le associazioni sportive di subacquei e diportisti;
- le associazioni di categoria;
- i centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché i gestori degli stabilimenti balneari;

- gli enti del Terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.

La norma prevede altresì che gli enti gestori delle aree protette possono altresì realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

Il **comma 4** dispone che ai rifiuti volontariamente raccolti durante le campagne di pulizia si applicano le norme dettate per i rifiuti accidentalmente pescati dall'art. 2 del disegno di legge in esame.

Di conseguenza, anche per i rifiuti volontariamente raccolti vige l'obbligo di conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta.

Articolo 4 ***(Promozione dell'economia circolare)***

L'articolo 4 - nell'ottica della promozione dell'economia circolare - prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti. Tale regolamento dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 184-*ter* (come risultante dalle novelle dell'art. 1, comma 12, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto europeo sull'economia circolare) un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

In base al comma 2, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Si rammenta che, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del Codice ambiente, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono i criteri indicati in norma. Si rammenta che il comma 3 (riscritto dall'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019) reca infatti la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione di tali decreti. Per un approfondimento si rinvia al commento del comma 19 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 contenuto nel [dossier](#) sul relativo disegno di legge di conversione, nonché

La norma precisa inoltre che la **finalità** da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e

delle acque interne nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 179 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 179 del Codice dell'ambiente reca i Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, prevedendo che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Per una ricognizione di progetti inerenti la circolarità e la sostenibilità con riguardo al mare, si veda la pagina dell'Ispra [Mare](#) - progetti attivi.

Articolo 5

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

L'articolo 5 reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il **comma 1** prevede che tali **biomasse vegetali**, derivanti da **piante marine o alghe**, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui all'articolo in esame.

Viene fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti.

Si prevede la **reimmissione nell'ambiente naturale**, anche mediante

- il riaffondamento in mare: in tale caso si prevede che l'operazione sia effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.
- o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Tale reimmissione nell'ambiente naturale è effettuata **previa vagliatura** finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.

Il **comma 2** stabilisce che gli **accumuli antropici**, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere **recuperati** previa l'operazione di vagliatura di cui al **comma 1**.

Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica

- se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente
- o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di **recupero dei rifiuti urbani** mediante il trattamento di cui al **codice R10** (di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del Codice rubricato "Operazioni di recupero") relativo al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia - dell'allegato alla parte quarta del citato Codice dell'ambiente ovvero qualificabile come **sottoprodotto** ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo Codice.

Va rammentato che, a seguito delle novelle all'art. 185 del Codice dell'ambiente introdotte dall'[articolo 39-quater](#) del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni", come convertito dalla legge n. 69 del 2021) e, successivamente, dall'[articolo 35](#), comma 1,

lettera *b*), del decreto-legge n. 77 del 2021 (sulla *governance* del PNRR, come convertito dalla legge n. 108 del 2021), la **posidonia spiaggiata è stata inserita tra i materiali esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti** di cui alla Parte quarta del Codice (concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) elencati dall'art. 185 del Codice medesimo. Tali novelle sono state introdotte al fine di una gestione della medesima posidonia improntata alla circolarità, in quanto la disposizione si applica in caso di reimmissione nell'ambiente marino o riutilizzo a fini agronomici o sia utilizzata in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, che contemplino processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Si segnala dunque che i citati decreti-legge hanno quindi **già recato** una normativa di esclusione dall'ambito di applicazione della Parte quarta, del materiale spiaggiato, tuttavia con riferimento alla specifica fattispecie della posidonia spiaggiata (riconducibile comunque alla nozione di "biomasse spiaggiate" di cui al presente **articolo 5**).

L'[articolo 185](#), comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, esclude dall'ambito di applicazione della Parte quarta del Codice medesimo:

a. le **emissioni costituite da effluenti gassosi** emessi nell'atmosfera e il **biossido di carbonio destinato allo stoccaggio geologico** disciplinato dal decreto legislativo decreto legislativo n. 162 del 2011 (recante recepimento della direttiva 2009/31/CE);

b. il **terreno** (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, ferma restando la disciplina specifica inerente alla bonifica di siti contaminati (articoli 239 e seguenti del Codice);

c. il **suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione**, a condizione che sia **riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d. i **rifiuti radioattivi**;

e. i **materiali esplosivi in disuso**;

f. le **materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** (compresi sfalci e potatura per la manutenzione del verde urbano) **utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa**, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, a condizione che siano utilizzati con procedimenti non dannosi per l'ambiente. Tale lettera *f*) è stata integrata, come ricordato, con la menzione della **posidonia spiaggiata**.

Sono poi previste ulteriori esclusioni (dal comma 2 del medesimo art. 185) di prodotti o materiali oggetto di specifiche discipline: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002) eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione; d) i rifiuti risultanti da attività minerarie.

In base al comma 3, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del Codice i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se

è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter (comma 4 dell'art. 185 del Codice).

Per **sottoprodotto** ai sensi dell'art. [184-bis](#), comma 1, del Codice si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che non ricada nella definizione di "rifiuto" che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a. la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b. **è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c. la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d. **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa tutti i requisiti previsti per legge riguardo, in particolare, alla protezione dell'ambiente e della salute.

Il medesimo articolo 184-bis, al comma 2, dispone in ordine possibilità di stabilire, con decreto del MiTE, i criteri da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

Sulla nozione di **accumuli antropici**, si veda poi la [Circolare 20 maggio 2019](#) del Ministero della transizione ecologica in materia posidonia spiaggiata, che definisce come la formazione nel corso degli anni di ingenti accumuli di posidonia e sabbia sui quali hanno agito nel tempo fenomeni atmosferici hanno completamente trasformato tali accumuli, definiti "accumuli antropici": spesso i processi di alterazione della componente organica sono spinti al punto tale che la sostanza vegetale è completamente mineralizzata e tali accumuli si presentano quindi come ammassi di materiale prevalentemente sabbioso, almeno negli strati inferiori, frammisto a materiale antropico e spesso le amministrazioni ne prevedono l'impiego ai fini del ripascimento degli arenili. La Circolare si sofferma sulla gestione degli stessi e sulla possibilità di utilizzare il citato materiale.

Si prevede **l'invarianza finanziaria** della disposizione in esame, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede, fatto salvo quanto previsto **dai commi 1 e 2** dell'articolo in esame, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente - che, come detto, reca **l'esclusione** dalla normativa sui rifiuti per talune fattispecie, alle condizioni ivi previste - anche ai **prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare**, derivanti dalle operazioni di **gestione** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice dell'ambiente, finalizzate alla **separazione dei rifiuti frammisti** di origine antropica.

La disposizione di cui al **comma 3** in esame - nel prevedere l'applicazione della normativa che **esclude dalla qualifica di rifiuto** talune fattispecie alle previste condizioni stabilite dall'185, comma 1, lettera *f*) del Codice dell'ambiente - fa riferimento a **prodotti** che siano **frutto delle operazioni di 'gestione' ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n)**, del medesimo Codice dell'ambiente, aggiungendo che tali operazioni siano 'finalizzate alla separazione dei rifiuti **frammisti** di origine antropica'.

Si segnala che la disposizione dell'articolo **183, comma 1, lettera n)**, consta di due periodi: il primo della lettera n) è riferito alla gestione di rifiuti; il secondo è relativo, più strettamente, alle attività che **non costituiscono gestione** di rifiuti, e si fa ivi riferimento alle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito 'preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche **ove frammisti** ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;'.
'

A tale riguardo, alla luce del portato del comma 3 qui in esame, che fa riferimento all'applicazione della normativa sulla esclusione dalla normativa in materia di rifiuti, si osserva come il richiamo normativo all'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice risulta formulato nella disposizione in esame in via generale all'intero contenuto della lettera n) medesima.

Le **regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti in questione, tenendo conto delle **norme tecniche** qualora adottate **dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

La [legge n. 132 del 2016](#) ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento sono volte ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n.132 del 2016.

Articolo 6 *(Misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi)*

L'articolo 6 stabilisce - al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi - che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Si affida al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 1** stabilisce - al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi - che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi, alla cui attuazione si provvede anche mediante il programma di cui al comma 2.

Il suddetto **comma 2** affida al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, anche mediante la messa in opera di strumenti galleggianti. Tale avvio, originariamente previsto dalla norma entro il 31 dicembre 2021, è stato modificato in sede di rinvio in Commissione con il termine del 31 marzo 2022.

Si ricorda che, in materia di gestione dei fiumi, l'art. 68-bis del Codice ambiente ha introdotto e disciplinato il nuovo strumento operativo dei contratti di fiume: tali contratti "concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".

Il **comma 3** autorizza, per le attività inerenti al programma in parola, la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 7 ***(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)***

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida del Ministro della transizione ecologica (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Si prevede che le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali si conformano alle **linee guida** operative adottate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di **concerto con** il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Si prevede l'emanazione di tale decreto recante le linee guida **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La disposizione definisce l'ambito applicativo facendo riferimento alle attività tecnico-scientifiche comportanti l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali svolte dai seguenti **soggetti**:

- da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
- o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.

In materia di immersioni e finalità scientifiche, si segnala che l'[AIOSS](#), costituita il 5 febbraio 2010, quale associazione di categoria professionale per i lavoratori che svolgono, a vario titolo, attività subacquea per fini scientifici, ambientali, documentaristici e informativi, nell'ambito della loro professione, quali tecnici, ricercatori e docenti universitari e di istituti di ricerca e agenzie pubbliche (tra cui CNR, ENEA, ISPRA, AUSL, ARPA, Ministeri, Soprintendenza), operatori e gestori di Aree Marine Protette, Riserve Naturali, Siti Archeologici Marini, oltreché liberi professionisti e privati nel settore della consulenza ambientale. AIOSS è riconosciuta dall'European Scientific Diving Panel (Marine Board dell'European Science Foundation). In materia di standard e procedure di sicurezza, il [relativo sito](#) pubblica tra l'altro le Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di [Ispra](#) e delle agenzie ambientali (2013) e documentazione scientifica in materia.

In materia di immersioni subacquee a fini scientifici che contemperino le esigenze di tutela dell'ambiente marino, il [progetto europeo](#) 'Green Bubbles' è dedicato alla subacquea sostenibile. L'obiettivo principale di Green Bubbles è riuscire a massimizzare i benefici della subacquea e minimizzarne gli impatti negativi, per raggiungere la sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema. Tra i suoi obiettivi, quello di 'segmentare approfonditamente le componenti fondamentali del sistema (subacquei, professionisti, operatori)' con finalità di analisi dei determinanti comportamentali.

Articolo 8 **(Campagne di sensibilizzazione)**

L'articolo 8, al **comma 1**, prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il **comma 2** prevede che, al fine di dare adeguata informazione agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, siano previste adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura dell'Autorità di sistema portuale o a cura dei Comuni territorialmente competenti nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per tali forme di pubblicità, si prevede il ricorso anche a protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi oneri con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il [D.P.C.M. 10/10/2017](#) ha recato l'approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino. Il D.P.C.M. in questione, composto di un unico articolo, reca in allegato il Programma di misure, disponibile su [sito](#) del MITE.

Tale Programma reca una serie di misure, articolate con l'indicazione dei relativi descrittori e richiamando il quadro della normativa, anche europea, di settore.

Per quanto riguarda sezione relativa a Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini – Descrittore 10, si rileva la sussistenza di due grandi aree di intervento, relative al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali, rilevando anche le convenzioni internazionali in materia, così come estensivamente indicato infra nella tabella delle misure esistenti. Il Programma ricorda come attuazione dell'art. 199 Codice dell'ambiente, tutte le regioni italiane sono dotate di piani regionali sui rifiuti: pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del *marine litter*, afferma il documento. Tali piani regolamentano, ad esempio, la presenza di programmi di raccolta differenziata nelle spiagge che potrebbe portare a ridurre la produzione di rifiuti marini. Vengono inoltre ivi richiamati una serie di progetti, relativi sempre al descrittore 10, di carattere internazionali potenzialmente rilevanti (tra i quali, indicati come più importanti, si annoverano: il progetto *Plastic Buster*, il progetto pilota europeo MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico “DeFishGear” (condotto per l’attuazione del *fishing for litter*, ovvero di un'attività di mitigazione dell'impatto dei rifiuti in mare, che consiste nel mettere i pescatori nella condizione di portare a terra e smaltire gratuitamente i rifiuti che pescano accidentalmente durante la loro normale attività), e il progetto LIFE SMILE.

Si ricorda che il documento in parola è stato adottato nel 2017.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - [Sustainable Development Goals, SDGs](#) - in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 'Obiettivi comuni' significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

L'Obiettivo 14 dell'Agenda 2030, relativo alla 'vita sott'acqua' prevede di conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

La quota globale degli stock ittici marini entro livelli biologicamente sostenibili è infatti diminuita dal 90% nel 1974 al 69% nel 2013. Inoltre, circa il 35% delle catture mondiali si spreca a causa della mancanza di attrezzature adeguate. Oltre al problema dell'inquinamento, anche l'aumento della temperatura e il cambiamento climatico incidono sullo stato delle acque: si veda lo studio [Record-setting ocean warmth continued in 2019](#), pubblicata sulla rivista [Advances in atmospheric sciences](#).

In Italia, è stata evidenziata una carenza di raccolta dati e di monitoraggio che non permette di mettere a fuoco la gravità della situazione riguardo gli ecosistemi marini, come riportato dal [sito](#) dell'[Asvis](#) che monitora l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia.

Articolo 9

(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

L'articolo 9 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con quanto previsto dalla L. 92/2019. Nelle scuole sono inoltre promosse le pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni.

La disposizione mira a promuovere, nelle **scuole di ogni ordine e grado**, la realizzazione di **attività di sensibilizzazione** degli alunni sulla **conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque interne** nonché sul corretto **conferimento dei rifiuti**. Tali promozione è affidata al Ministero dell'istruzione. Si stabilisce inoltre che tali attività debbano essere coordinate con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della L. 92/2019. Il Ministro dell'istruzione tiene conto delle predette attività nella definizione delle **linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica** di cui all'art. 3, co. 1, della citata legge n. 92/2019.

Si ricorda che la L. 92/2019 ha introdotto, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'**educazione civica**, volto a sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e **ambientali** della società. Nello specifico, all'art. 3, co. 1, sono elencate le **tematiche** assunte come riferimento in vista dell'adozione delle **linee guida** per l'insegnamento dell'educazione civica, tra cui sono citati "[Agenda 2030](#) per lo sviluppo sostenibile"(lett. b)), che include all'interno dei suoi obiettivi, anche la [lotta al cambiamento climatico](#); "**l'educazione ambientale**, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (lett. e). Detto insegnamento avrà inizio a partire dall'anno scolastico 2020-2021.

L'art. 4 della medesima legge stanziava una quota di risorse per la **formazione** dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Sull'argomento si segnala altresì che l'art. 1-ter del [D.L. 111/2019](#) ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un **fondo** denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una dotazione di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare **campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali** nelle **scuole di ogni ordine e grado**. Nello specifico, l'oggetto di tali campagne nelle scuole è l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione su questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In tali ambiti, il fondo finanzia progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'art. 3 della [L. 92/2019](#), sull'insegnamento dell'educazione civica.

Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette **pratiche di conferimento dei rifiuti** e sul **recupero e riuso dei beni** e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Articolo 10

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

L'articolo 10, con una modifica all'art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "Giornata del mare" le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'art. 52 del D.Lgs n. 171/2005 (*Codice della nautica da diporto*) ha stabilito il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. In tale occasione gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare

Articolo 11

(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

L'articolo 11 disciplina l'attribuzione di un riconoscimento ambientale a imprenditori ittici (commi 1 e 2), nonché a possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale (comma 3).

Il **comma 1** prevede il **rilascio - agli imprenditori ittici** che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - **di un riconoscimento ambientale** attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 prevede che la disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento è demandata ad un regolamento ministeriale adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si precisa che la disciplina demandata al decreto in questione dovrà essere dettata anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 4 del 2012 prevede, al comma 2, lettera d), che se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due, vengono cancellati due punti qualora il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Si ricorda, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1379 del 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, disciplina, all'articolo 39, le informazioni supplementari facoltative che possono essere recate in etichetta e si riferisce, alla lettera e), a informazioni di tipo ambientale.

Il **comma 3** prevede la **facoltà per i comuni** di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale **sistema incentivante** per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazione che non esercitino attività professionale.

Articolo 12 ***(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)***

L'articolo 12 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione e stabilisce che, al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. Si novella con la norma in esame l'allegato II alla parte seconda del Codice³, che elenca i progetti sottoposti a VIA statale, inserendovi gli impianti di desalinizzazione. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del Codice⁴. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

Il comma 1 stabilisce che, al fine di **tutelare l'ambiente marino e costiero**, tutti gli **impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti** sono sottoposti a **preventiva valutazione di impatto ambientale**, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si ricorda che la parte seconda del Codice dell'ambiente reca le procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc). In tale ambito, il titolo I agli artt. Da 4 a 10 disciplina i principi generali per le procedure di via, di vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (aia), mentre il titolo II reca la valutazione ambientale strategica (artt. aa 11 a 18) e il titolo III la valutazione d'impatto ambientale (artt. Da 19 a 29). Il titolo III-bis reca l'autorizzazione integrata ambientale.

Si novella con la norma in esame **l'allegato II** alla parte seconda del Codice, relativo ai **Progetti di competenza statale**, inserendovi gli **impianti di desalinizzazione**.

Nel dettaglio viene inserito nell'elenco recato dal vigente Allegato II alla Parte Seconda del Codice - Progetti di competenza statale, un nuovo punto 17-ter) relativo agli **impianti di desalinizzazione**.

Il comma 2 prevede che gli **scarichi** degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla **disciplina degli scarichi** di cui alla **parte terza** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

³ Si ricorda che la parte seconda del Codice dell'ambiente reca le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

⁴ In particolare, si segnala che il Capo III della suddetta parte disciplina la Tutela qualitativa della risorsa, con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108).

Si ricorda che tale parte terza del Codice dell'ambiente reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

In particolare, si segnala che il Capo III della suddetta parte disciplina la Tutela qualitativa della risorsa, con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato **nell'allegato 5 alla parte terza** del Codice dell'ambiente.

Tale allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente riguarda i limiti di emissioni degli scarichi idrici; esso si compone di diverse sezioni inerenti: 1. gli scarichi in corpi d'acqua superficiali, relativamente alle acque reflue e urbane e alle acque reflue industriali nonché agli scarichi sul suolo; 2. Le sostanze per cui esiste il divieto di scarico; 3. le indicazioni generali; 4. i metodi di campionamento ed analisi con annesse tabelle indicanti i limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

A livello europeo, già nel 2007 nella [Comunicazione sulla carenza idrica e la siccità](#) la Commissione europea proponeva una gerarchizzazione dell'uso delle acque in base alla quale tutti gli effetti negativi dovuti alla creazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico, quali dighe o **impianti di desalinizzazione**, devono essere tenuti in debita considerazione nella **valutazione d'impatto**.

Nel 2012 nel [Piano per la salvaguardia delle risorse idriche dell'UE](#) si afferma poi che alcuni approvvigionamenti idrici alternativi (ad es. trasferimenti d'acqua o **desalinizzazione**) hanno un **impatto ambientale maggiore** rispetto al riutilizzo delle acque (ad es. dal trattamento delle acque reflue o da impianti industriali), sebbene questa pratica sia limitata. Tale posizione è ribadita anche nella [proposta di regolamento per il riutilizzo dell'acqua](#), presentata nel 2018, il cui iter di esame non risulta ancora concluso.

In base al comma 3, gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

- a) in situazioni di **comprovata carenza idrica** e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
- b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per **ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica** e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
- c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei **criteri di indirizzo nazionali** sull'analisi dei **rischi ambientali e sanitari** correlati

agli impianti di desalinizzazione nonché le **soglie di assoggettabilità** alla **valutazione di impatto ambientale** di cui al comma 1. Si prevede il termine di adozione di **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

In materia di impianti di dissalazione, lo studio [*The state of desalination and brine production: A global outlook*](#) realizzato su impulso dell'Onu nel 2018, analizza i costi ambientali connessi alla produzione di acqua attraverso la dissalazione, in relazione alla produzione di scarti di materiale ipersalino connessa a tale processo produttivo (c.d. brine), che necessita di appositi costi di gestione e smaltimenti, con annessi costi, al fine di limitare gli impatti ambientali. Si indica, in tal senso, la strada del miglioramento tecnologico per la mitigazione di tali impatti ambientali. Per approfondimenti dei dati scientifici, si rinvia alla sezione degli abstract dei relativi [approfondimenti](#).

Il **comma 5** esclude dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 definisce nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Articolo 13

(Termine per l'emanazione del decreto previsto all'articolo 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di termine per l'emanazione del decreto previsto all'art. 111 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca "Norme in materia ambientale". L'art. 111 stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente - di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive - sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura. Per l'emanazione del decreto è altresì richiesta la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Si prevede che il decreto suddetto sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14 ***(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)***

L'articolo 14 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo interministeriale di consultazione permanente.

Si indica la finalità di:

- coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche
- ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge
- e monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.

Il Tavolo interministeriale si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Ministro della transizione ecologica (o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato) e risulta composto da:

- tre rappresentanti del o Ministero della transizione ecologica;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- cinque rappresentanti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui due rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- tre rappresentanti delle regioni;
- tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura;
- un rappresentante della Conferenza Nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

La Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) è stata prevista nell'ambito della riforma della governance portuale italiana, avviata con il D. Lgs. n. 169/2016, con importanti compiti, tra cui coordinare i “grandi investimenti infrastrutturali”, pianificare l'urbanistica portuale, le strategie di concessione demaniale, di marketing e la promozione internazionale dei sistemi portuali. La Conferenza, presieduta dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e composta dai 15 Presidenti delle AdSP oltre a 5 rappresentanti della Conferenza Unificata (3 delle Regioni, 1 delle Città Metropolitane e 1 dei Comuni), ha natura consultiva, di indirizzo e propositiva. Per approfondimenti, si veda il [sito istituzionale](#).

Articolo 15
(Relazione alle Camere)

L'articolo 15 prevede che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Articolo 16
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 16 dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.